

**COMUNE DI FAIDO  
AZIENDA UNICA ACQUA POTABILE**

**Tariffario**

**per la distribuzione di acqua potabile**

**nei comprensori delle frazioni di:**

**Anzonico, Calonico, Calpiogna, Campello,  
Cavagnago, Chiggiogna, Chironico, Mairengo,  
Osco, Rossura**

**(Esclusi gli abitati di Faido, Carì e Prodör)**

L'Azienda acqua potabile del Comune di Faido, in conformità agli art. 75, 76 e 77 del Regolamento per la distribuzione di acqua potabile decreta:

#### **Art. 1 Tassa di allacciamento**

- <sup>1</sup> Per ogni nuovo allacciamento alla rete di distribuzione, o per un aumento delle unità di carico (UC), si è soggetti ad una tassa di allacciamento.
- <sup>2</sup> La tassa è basata sul totale delle UC installate, calcolate secondo le direttive della Società Svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA).
- <sup>3</sup> Una UC corrisponde a 0.1 litri al secondo.
- <sup>4</sup> Per ogni UC vengono riscossi, una tantum:

per le prime	50 UC	CHF	min. 30.--	max 40.--
per le successive	100 UC	CHF	min. 20.--	max 30.--
per ogni ulteriore	UC	CHF	min. 10.--	max 20.--
- <sup>5</sup> Vengono conteggiati al minimo 10 UC

#### **Art. 2 Tassa di utilizzazione**

- <sup>1</sup> La tassa di utilizzazione si compone di una tassa base e di una tassa di consumo.
- <sup>2</sup> Se l'allacciamento non è provvisto di contatore viene prelevata una tassa forfettaria.

#### **Art. 3 Tassa base**

- <sup>1</sup> L'Azienda dimensiona, per ogni allacciamento, il contatore con la portata nominale ottimale relativa alle UC installate.
- <sup>2</sup> La tassa è annuale e basata sulla portata nominale  $Q_n$  del contatore installato.
- <sup>3</sup> Vengono riscossi  
(N.B: contatore minimo 2.5 m<sup>3</sup>/h)

	CHF/m <sup>3</sup> /h.	min. 50.--	max 100.--
--	------------------------	------------	------------

- <sup>4</sup> Nella tassa è compreso il noleggio del contatore.

#### **Art. 4 Tassa di consumo**

- <sup>1</sup> La tassa è basata sul consumo effettivo misurato dal contatore e vale:

acqua potabile	CHF/m <sup>3</sup>	min. 0.50	max 1.50
acqua industriale	CHF/m <sup>3</sup>	min. 0.80	max 2.--
impianti provvisori	CHF/m <sup>3</sup>	min. 1.--	max 2.--
vendita ai rivenditori	CHF/m <sup>3</sup>	min. 0.40	max 1.--

#### **Art. 5 Tassa forfettaria**

- <sup>1</sup> La tassa è annuale e basata sulle UC.
- <sup>2</sup> Per ogni UC vengono riscossi:

per le prime	50 UC	CHF	min. 5.--	max 10.--
per le successive	100 UC	CHF	min. 3.--	max 6.--
per ogni ulteriore	UC	CHF	min. 1.--	max 3.--
- <sup>3</sup> Vengono conteggiati al minimo 10 UC.
- <sup>4</sup> Per impianti a consumo costante (es. fontane) si riscuotono

CHF	min. 200.--	max 600.--
-----	-------------	------------

**Art. 6 Tassa per uso temporaneo (cantieri)** CHF min. 50.-- max 150.--

<sup>1</sup> Viene prelevata una tassa base per l'impianto provvisorio, compreso lo smantellamento.

<sup>2</sup> Se provvisto di contatore, l'importo è calcolato sul consumo e secondo la tariffa "impianti provvisori".

<sup>3</sup> In assenza di contatore l'importo per il consumo, una tantum, è basato sulla volumetria secondo norma SIA e vale  
CHF/m<sup>3</sup>. min. 0.80 max 2.--

#### **Art. 7 Tassa per il disinserimento/inserimento**

<sup>1</sup> Per ogni prestazione, inserimento o disinserimento dell'accesso alla rete di distribuzione, vengono fatturati  
CHF min. 50.-- max 150.--

#### **Art. 8 Tassa per analisi su richiesta**

<sup>1</sup> La tassa si compone di una tassa base e della somma degli importi delle analisi effettuate.

<sup>2</sup> La tassa base, comprensiva della trasferta al Laboratorio cantonale,

vale CHF min. 50.-- max 150.--

<sup>3</sup> Per ogni prelievo viene riscosso:

Analisi microbiologica	CHF min. 100.--	max 150.--
Analisi chimico-fisica	CHF min. 350.--	max 450.--

#### **Art. 9 Collaudo**

<sup>1</sup> La tassa per il collaudo si compone di una tassa base e di una componente proporzionale alle UC.

<sup>2</sup> La tassa base vale CHF min. 50.-- max 150.--

<sup>3</sup> Per ogni UC vengono riscossi:

per le prime	50 UC	CHF min. 1.--	max 3.--
per le successive	100 UC	CHF min. 0.80	max 2.40
per ogni ulteriore	UC	CHF min. 0.50	max 1.50

<sup>4</sup> Vengono conteggiati al minimo 10 UC.

#### **Art. 10 Altri costi e loro determinazione**

<sup>1</sup> Il materiale utilizzato viene fatturato al prezzo di listino maggiorato del 20% per coprire i costi generali.

<sup>2</sup> La manodopera è fatturata in base alle tariffe dell'Associazione padronale svizzera lattonieri e installatori (APSLI) con uno sconto del 25%.

#### **Art. 11 Imposta sul valore aggiunto**

<sup>1</sup> L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è applicata nelle percentuali stabilite dalla Confederazione.

<sup>2</sup> Le tariffe dichiarate in questo tariffario sono da considerare senza IVA.

#### **Art. 12 Entrata in vigore**

Il presente Tariffario, approvato dal Consiglio comunale del Comune di Faido il 7.10.2013, entra in vigore il 01.01.2014 dopo l'approvazione del Dip. Istituzioni, Sezione enti locali ed abroga ogni altro regolamento o tariffario precedente.